



AUTORITÀ PER LE
GARANZIE NELLE
COMUNICAZIONI

DELIBERA N. 217/19/CSP

**ORDINANZA-INGIUNZIONE NEI CONFRONTI DELLA
SOCIETÀ AZZURRA TV S.R.L. (FORNITORE DEL SERVIZIO DI MEDIA
AUDIOVISIVO IN AMBITO LOCALE IN TECNICA DIGITALE OPERANTE
SUL CANALE “LCN 661”) PER LA VIOLAZIONE DELLE DISPOSIZIONI
CONTENUTE NELL’ART. 8, COMMA 2, DELL’ALLEGATO A)
ALLA DELIBERA N. 353/11/CONS**

(CONTESTAZIONE CO.RE.COM. SICILIA N. 9 ANNO 2019 - PROC. 47/19/FB-CRC)

L’AUTORITÀ

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti dell’11 settembre 2019;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante “*Testo unico della radiotelevisione*”, come modificato dal decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44;

VISTO il decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59, recante “*Disposizioni urgenti per l’attuazione di obblighi comunitari e l’esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee*”, convertito con modificazioni in legge 6 giugno 2008, n. 101;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante “*Modifiche al sistema penale*”;

VISTO il decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, recante “*Attuazione dell’art. 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo*”;

VISTA la legge 6 agosto 1990, n. 223, recante “*Disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato*”;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante “*Adozione del nuovo Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 95/19/CONS;

VISTA la delibera n. 410/14/CONS, del 29 luglio 2014, recante “*Regolamento di procedura in materia di sanzioni amministrative e impegni e Consultazione pubblica sul documento recante Linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*” come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 581/15/CONS;



VISTA la delibera n. 265/15/CONS, del 28 aprile 2015, recante “*Linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*”;

VISTA la delibera n. 353/11/CONS, del 23 giugno 2011, ed il relativo Allegato A, recante “*Nuovo regolamento relativo alla radiodiffusione televisiva terrestre in tecnica digitale, preceduto da consultazione pubblica*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 565/14/CONS;

VISTA la delibera n. 52/99/CONS, del 28 aprile 1999, recante “*Individuazione degli indirizzi generali relativi ai CO.RE.COM.*”;

VISTA la delibera n. 53/99/CONS, del 28 aprile 1999, recante “*Regolamento sulle materie delegabili ai CO.RE.COM.*”;

VISTO l’Accordo quadro del 25 giugno 2003 e successive modifiche tra l’Autorità, la Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti dell’Assemblea, dei Consigli regionali e delle Province autonome;

VISTA la delibera n. 632/07/CONS, del 12 dicembre 2007, recante “*Approvazione delle linee guida relative all’attribuzione delle deleghe in materia di monitoraggio dell’emittenza radiotelevisiva locale*”;

VISTA la delibera n. 444/08/CONS, del 29 luglio 2008, recante “*Approvazione accordo quadro tra l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome*”;

VISTA la legge della Regione Sicilia, n. 02 del 26 marzo 2002, recante “*Istituzione del Comitato regionale per le comunicazioni (CO.RE.COM.)*”;

VISTA la delibera dell’Autorità n. 571/15/CONS, del 16 ottobre 2015, con la quale il Consiglio, in esito all’istruttoria sul possesso dei requisiti da parte del Comitato regionale per le comunicazioni, ha disposto il conferimento della delega di funzioni di cui all’art. 3 dell’accordo quadro 2008 al CO.RE.COM. Sicilia;

VISTA la Convenzione del 4 dicembre 2015, recante “*Delega di funzioni ai Comitati regionali per le comunicazioni*”, che delega al CO.RE.COM. Sicilia l’esercizio della funzione di “*vigilanza sul rispetto degli obblighi di programmazione e delle disposizioni in materia di esercizio dell’attività radiotelevisiva locale, inclusa la tutela del pluralismo, mediante il monitoraggio delle trasmissioni dell’emittenza locale secondo le linee guida dettate dall’Autorità e la successiva verifica di conformità alla vigente disciplina in materia di diffusione radiotelevisiva, ed eventuale avvio delle conseguenti istruttorie procedurali*”;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

1. Fatto e contestazione

L'Ispettorato Territoriale Sicilia del Ministero dello Sviluppo Economico, in base all'accordo di collaborazione stipulato con il CO.RE.COM. Sicilia per lo svolgimento delle funzioni di vigilanza in materia di diffusione di programmi radiotelevisivi, con nota prot. n. GMB/2019/50543 del 27 marzo 2019 ha comunicato di essere stato impossibilitato ad eseguire l'analisi della programmazione mandata in onda dal fornitore del servizio media audiovisivo operante sul canale "LCN 661", della società Azzurra Tv S.r.l., con sede in Agira (EN), via Vittorio Emanuele n. 398, in quanto nel corso del sopralluogo effettuato in data 20 marzo 2019 per l'acquisizione di copia delle registrazioni dei palinsesti mandati in onda su detto canale nel periodo compreso tra il giorno 11 marzo 2019 ed il giorno 17 marzo 2019, l'Amministratore della società ha letteralmente dichiarato che *"l'apparecchiatura non è stata funzionante da tre mesi"*.

Dall'esame del verbale di sopralluogo e dagli atti trasmessi dall'Ispettorato Territoriale Sicilia del Ministero dello sviluppo economico emerge altresì quanto segue:

- l'Amministratore della società Azzurra Tv S.r.l. ha dichiarato e documentato di aver acquisito l'autorizzazione alla fornitura di servizi media audiovisivi sul canale "LCN 661" dalla società Rosi S.r.l. giusta scrittura privata del 16 marzo 2016 (registrata in data 6 maggio 2016) e di aver comunicato in pari data al Ministero dello sviluppo economico-Dipartimento per le comunicazioni, sia l'acquisizione dell'autorizzazione sia la variazione del marchio utilizzato per le trasmissioni sul canale "LCN 661";
- il citato Amministratore ha peraltro precisato che, probabilmente, l'apparecchiatura di registrazione è guasta anche a causa di un cattivo funzionamento del canale "LCN 661", facendo riserva di comunicare immediatamente il disservizio agli organi competenti.

Con provvedimento CONT.N.9/ANNO2019/N°PROC.18095/2019 del 2 maggio 2019, il CO.RE.COM. Sicilia ha accertato la sussistenza di una condotta rilevante per l'avvio di un procedimento sanzionatorio ed ha contestato alla società Azzurra Tv S.r.l. la presunta violazione delle disposizioni contenute nell'art. 8, comma 2, dell'Allegato A alla delibera dell'Autorità n. 353/11/CONS.

2. Deduzioni della società

La società Azzurra Tv S.r.l., cui il citato atto CONT.N.9/ANNO2019/N°PROC.18095/2019 del 2 maggio 2019 è stato notificato in pari data, non ha presentato memorie difensive né ha chiesto di essere sentita sui fatti oggetto di contestazione.

3. Valutazioni dell'Autorità

Al riguardo si ritiene accoglibile la proposta (nota pervenuta all'Autorità il 25 giugno 2019 - prot. n. 276204) formulata dal CO.RE.COM. Sicilia che, nella seduta del 21 giugno 2019, ad esito della valutazione della documentazione in atti, ha confermato quanto emerso nella fase istruttoria, proponendo l'irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria, rilevandosi dimostrata, da parte della società Azzurra Tv S.r.l., la violazione delle



disposizioni di cui all'art. 8, comma 2, dell'Allegato A, alla delibera n. 353/11/CONS per la mancata conservazione delle registrazioni della programmazione diffusa sul canale "LCN 661" nella settimana compresa tra l'11 ed il 17 marzo 2019. La circostanza per la quale l'assenza delle registrazioni riscontrata dall'Ispettorato Territoriale Sicilia del Ministero dello sviluppo economico sarebbe stata determinata da un cattivo funzionamento del canale "LCN 661", non costituisce, infatti, causa esimente dal rispetto delle normative di settore con la conseguenziale non perseguibilità dell'illecito derivante, incombando comunque sull'esercente l'attività la responsabilità relativa al mancato rispetto della normativa vigente, che nel caso di specie prevede l'onere della conservazione della registrazione dei programmi diffusi per i tre mesi successivi alla data di trasmissione;

RITENUTA, pertanto, la sussistenza dei presupposti per l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 516,00 (cinquecentosedici/00) a euro 5.165,00 (cinquemilacentosessantacinque/00), ai sensi dell'art. 51, commi 2, lett. b), e 5, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177;

RITENUTO di dover determinare la sanzione per la violazione rilevata nella misura di due volte e mezzo il minimo edittale, pari ad euro 1.290,00 (milleduecentonovanta/00), al netto di ogni altro onere accessorio eventualmente dovuto e che in tale commisurazione rilevano altresì i seguenti criteri, di cui all'art. 11 della legge n. 689/1981:

A. Gravità della violazione

Il comportamento posto in essere dalla società Azzurra Tv S.r.l. deve ritenersi di elevata gravità, considerato che il mancato adempimento dell'obbligo di conservazione della registrazione dei programmi diffusi sul canale LCN 661 nella settimana compresa tra l'11 ed il 17 marzo 2019 - e perdurato per circa tre mesi secondo la dichiarazione dell'Amministratore - ha determinato l'impossibilità di procedere ai previsti controlli sul rispetto della normativa in materia di tutela dei minori, garanzie dell'utenza, pubblicità e obblighi di programmazione.

B. Opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione

La società non ha documentato di aver posto in essere un adeguato comportamento volto all'eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione.

C. Personalità dell'agente

La società, in quanto titolare di autorizzazione alla fornitura di servizio di media audiovisivo lineare in ambito locale, deve essere dotata di un'organizzazione interna, anche di controllo, idonea a garantire il pieno rispetto del quadro legislativo e regolamentare vigente.

D. Condizioni economiche dell'agente

I dati in possesso di questa Autorità, relativi all'ultimo bilancio disponibile presentato dalla società Azzurra Tv S.r.l. riferito all'esercizio finanziario dell'anno 2015



(fonte Infocamere), non risultano tali da consentire una appropriata valutazione delle attuali condizioni economiche della stessa;

UDITA la relazione del Commissario Antonio Martusciello, relatore ai sensi dell'art. 31 del *Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento della Autorità*;

ORDINA

alla società Azzurra Tv S.r.l., fornitore del servizio di media audiovisivo in ambito locale in tecnica digitale operante sul canale "LCN 661", con sede in Agira (EN), via Vittorio Emanuele n. 398, di pagare, per la violazione delle disposizioni contenute nell'art. 8, comma 2, dell'Allegato A, alla delibera n. 353/11/CONS, la sanzione amministrativa di euro 1.290,00 (milleduecentonovanta/00), al netto di ogni altro onere accessorio eventualmente dovuto, ai sensi dell'art. 51, commi 2, *lett. b*), e 5, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177;

INGIUNGE

alla citata società di versare entro 30 giorni dalla notificazione del presente provvedimento, sotto pena dei conseguenti atti esecutivi a norma dell'art. 27 della citata legge n. 689/81, la somma di euro 1.290,00 (milleduecentonovanta/00) alla Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato, avente sede a Roma, utilizzando il bollettino c/c n. 871012 con imputazione al capitolo 2380 capo X bilancio di previsione dello Stato, evidenziando nella causale "*Sanzione amministrativa irrogata dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, con delibera n. 217/19/CSP*" ovvero, in alternativa, indicando la medesima causale, utilizzando il codice IBAN: IT 42H 01000 03245 348 0 10 2380 00 per l'imputazione della medesima somma al capitolo 2380, capo X, mediante conto corrente bancario dei servizi di Tesoreria provinciale dello Stato.

Entro il termine di dieci giorni dal versamento, dovrà essere inviata in originale, o in copia autenticata, a quest'Autorità quietanza dell'avvenuto versamento, indicando come riferimento "*Delibera n. 217/19/CSP*".

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata alla parte e pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Roma, 11 settembre 2019

IL PRESIDENTE
Angelo Marcello Cardani

IL COMMISSARIO RELATORE
Antonio Martusciello

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL VICE SEGRETARIO GENERALE
Nicola Sansalone